



Addendum alla Convenzione tra Snam Rete Gas S.p.A. e Gestore dei mercati energetici S.p.A. approvata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con Deliberazione 501/2013/R/GAS del 7 novembre 2013.

(Approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con Deliberazione ----/2014/R/gas)

PREMESSO CHE

- a) in data 11 novembre 2013 Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito: SRG) ed il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (nel seguito: GME) hanno sottoscritto la *“Convenzione di cui all’articolo 3, comma 3.3, della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/gas 45/11, come successivamente modificata ed integrata”* (nel seguito: Convenzione), approvata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (nel seguito: AEEG) con Deliberazione 501/2013/R/GAS del 7 novembre 2013;
- b) con Deliberazione 446/2013/R/GAS del 10 ottobre 2013 (nel seguito: Deliberazione 446/2013/R/GAS), l’AEEG ha previsto, *inter alia*, che:
- i. *il responsabile del bilanciamento (...) metta a disposizione, nell’ambito della sessione di mercato locational, la flessibilità consentita dalla gestione del gas presente nella rete di trasporto (line-pack) (...) e che le offerte presentate dagli operatori sul comparto G-1, riferite a tale risorsa flessibile, siano modificate al fine di tener conto di una funzione di costo, positiva e crescente (ovvero negativa e decrescente) con la variazione negativa (ovvero positiva) di line-pack corrispondente all’accettazione delle medesime offerte (...), definita dal responsabile del bilanciamento;*
 - ii. *le offerte del responsabile del bilanciamento possono essere combinate (...) anche con offerte di acquisto e di vendita di gas in stoccaggio presentate dagli operatori sul comparto G-1 (...) nei limiti corrispondenti alle prestazioni di erogazione o iniezione conferite a SRG per il bilanciamento operativo della rete di trasporto (...) e che tali offerte, presentate dagli operatori, siano modificate al fine di tener conto di una funzione di costo positiva e crescente ovvero negativa e decrescente (...), definita dal responsabile del bilanciamento;*
- c) con Deliberazione 520/2013/R/GAS del 14 novembre 2013 (nel seguito: Deliberazione 520/2013/R/GAS), l’AEEG ha disposto, *inter alia*, che *Snam Rete Gas provveda in coordinamento con il GME, Edison Stoccaggio S.p.A. e le imprese di rigassificazione, a definire le modalità con le quali le risorse flessibili attivabili con i sistemi dalle medesime gestite possano essere rese disponibili ai*

fini del bilanciamento del sistema nell'ambito della sessione di mercato locational;

- d) con Deliberazione 552/2013/R/GAS del 28 novembre 2013 (nel seguito: Deliberazione 552/2013/R/GAS), l'AEEG ha previsto che:
- i. *le offerte di acquisto del responsabile del bilanciamento possano essere combinate (...) anche con offerte di vendita con consegna al PSV nei giorni successivi a quello in cui si svolge la sessione e che tali ultime offerte possano essere accettate nei limiti delle prestazioni di erogazione aggiuntive (rispetto ai limiti contrattuali) che possano essere rese disponibili al sistema nel giorno in cui si riferisce la sessione senza compromettere le prestazioni attese mediante reintegro dei volumi in stoccaggio secondo tempistiche e quantità corrispondenti alle medesime offerte di vendita;*
 - ii. *le offerte di vendita presentate dagli operatori di cui al precedente numero i siano, ai fini della formazione del merito economico nella sessione di mercato locational (...), incrementate di una funzione di costo positiva e crescente con l'utilizzo aggiuntivo di prestazioni di stoccaggio (...), definita dal responsabile del bilanciamento;*
- e) il GME, al fine di consentire l'attuazione delle citate disposizioni regolatorie entro il termine dell'1 febbraio 2014, ha modificato ed integrato il Regolamento della PB-GAS – a suo tempo approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con Deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011, come successivamente modificato ed integrato - ai sensi dell'articolo 3, comma 3.7, del medesimo Regolamento, nonché le relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF);
- f) che la Convenzione, sottoscritta da SRG e dal GME in data 11 novembre 2013, non contemplava, nei termini stabiliti dalle Deliberazioni dell'AEEG 446/2013/R/GAS, 520/2013/R/GAS e 552/2013/R/GAS, le modalità ed i termini di scambio dei flussi informativi tra SRG e GME funzionali alla presentazione ed alla gestione, nell'ambito del comparto G-1, delle offerte degli Operatori, che siano anche Utenti del Bilanciamento Abilitati, aventi ad oggetto risorse flessibili di gas ulteriori alla risorsa *import*;
- g) SRG e il GME, al fine di ricomprendere nell'ambito della Convenzione anche le modalità ed i termini di scambio dei flussi informativi di cui alla precedente

lettera f), hanno integrato la predetta Convenzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 17.1, della medesima Convenzione, mediante sottoscrizione in data 3 febbraio 2014 di un apposito *Addendum* (nel seguito: *Addendum* del 3 febbraio 2014), secondo quanto stabilito all'articolo 18, comma 18.3, della Convenzione, il cui schema è stato approvato dall'AEEG con Deliberazione 27/2014/R/GAS del 31 gennaio 2014 (nel seguito: Deliberazione 27/2014/R/GAS);

- h) l'AEEG con Deliberazione 27/2014/R/GAS ha altresì disposto che SRG trasmettesse all'AEEG stessa, in tempo utile per la sua attuazione dal 15 febbraio 2014, una proposta di modifica del Codice di Rete funzionale a disciplinare l'offerta della risorsa *line-pack* nell'ambito del comparto G-1 della PB-GAS in modo coerente con quanto previsto dalla Deliberazione 446/2013/R/GAS e che tale disposizione dell'AEEG avrebbe comportato la necessità di modificare ed integrare l'*Addendum* del 3 febbraio 2014;
- i) SRG e il GME, al fine di dare attuazione a quanto richiamato alla precedente lettera h), hanno modificato ed integrato l'"*Addendum* del 3 febbraio 2014", mediante la sottoscrizione, in data 14 febbraio 2014 di un nuovo *Addendum* - ad integrale sostituzione di quello del 3 febbraio 2014 che è stato pertanto sciolto – il cui schema è stato preventivamente approvato dall'AEEG con Deliberazione 57/2014/R/GAS (*Addendum del 14 febbraio 2014*);

CONSIDERATO CHE

- j) SRG e il GME, al fine di completare la disciplina della gestione dei flussi informativi rispetto alla fase di iniezione degli hub di stoccaggio intendono modificare ed integrare l'"*Addendum* del 14 febbraio 2014", mediante la sottoscrizione del presente *Addendum*, ad integrale sostituzione di quello del 14 febbraio 2014 che si intenderà pertanto sciolto;
- k) lo schema del presente *Addendum*, è stato inviato all'AEEG per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3.4, della Deliberazione ARG/gas 45/11 e che lo stesso è stato positivamente verificato e approvato dall'AEEG con Deliberazione/2014/R/GAS.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SRG e il GME convengono e stipulano quanto segue:

1. di inserire dopo la lettera a) dell'Articolo 1, comma 1.2, della Convenzione, la seguente:
“a bis): per Limite di Acquisto su G-1, si intende il limite massimo, in controvalore economico, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle offerte in acquisto che possono essere presentate da ciascun Utente del Bilanciamento Abilitato nell'ambito del comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS con riferimento al Giorno-gas G”;
2. di inserire dopo la lettera a bis) dell'Articolo 1, comma 1.2, della Convenzione, la seguente: ***“a ter): per limite di utilizzo si intende il quantitativo massimo di gas in acquisto, al netto delle vendite, ovvero in vendita, al netto degli acquisti, che può costituire oggetto di negoziazione sul comparto G-1 in relazione alla risorsa di flessibilità presso cui tale limite è applicabile”;***
3. di sostituire all'Articolo 1, comma 1.2, lettera c), della Convenzione le parole “e in attuazione delle disposizioni di cui al punto 1 della Deliberazione dell'AEEG 446/2013/R/gas, secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS” con le parole ***“e in attuazione delle disposizioni di cui alle Deliberazioni dell'AEEG 446/2013/R/gas, 520/2013/R/GAS e 552/2013/R/GAS, secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS”;***
4. di inserire dopo la lettera c) dell'Articolo 1, comma 1.2, della Convenzione, la seguente: ***“c bis): per prezzo della sessione del comparto G-1 si intende il prezzo di remunerazione di cui all'articolo 7ter.1, lettera e), secondo alinea, della Deliberazione ARG/gas 45/11”;***
5. di aggiungere alla lettera e) dell'Articolo 3, comma 3.3, della Convenzione, dopo le parole “(...) nel Regolamento della PB-GAS” le seguenti parole ***“tenendo conto degli eventuali limiti di utilizzo in relazione alle risorse di flessibilità di cui al successivo Articolo 4 bis, nonché delle relative funzioni di costo di cui al successivo Articolo 4 ter, ove previste”;***
6. di sostituire la lettera h) dell'Articolo 3, comma 3.3, della Convenzione come segue:
“h) comunica a SRG:

- per il comparto G-1:

- i) gli esiti di ciascuna sessione rispetto a ciascun punto di offerta, unitamente al relativo prezzo di remunerazione ed al giorno di consegna al PSV associato a ciascun saldo netto delle offerte accettate per ciascun operatore, come stabilito al successivo Articolo 9;*
- ii) il prezzo della sessione del comparto G-1 ”;*
- *per il comparto G+1, gli esiti di ciascuna sessione unitamente al relativo prezzo di remunerazione, come stabilito al successivo Articolo 9” ;*

7. di inserire dopo l'Articolo 4 della Convenzione i seguenti articoli:

“Articolo 4 bis

Risorse di flessibilità sul comparto G-1

- 4 bis. 1. SRG determina e indica al GME i punti di offerta corrispondenti alle diverse tipologie di risorse flessibili ammesse a partecipare al comparto G-1.***

- 4 bis. 2. Ai fini del comparto G-1 sono individuate le seguenti risorse di flessibilità:***
 - a) Import, in relazione alle risorse di flessibilità offerte presso i Punti di Entrata interconnessi con l'estero;***
 - b) Edison Stoccaggio, in relazione alle risorse di flessibilità offerte presso l'hub di stoccaggio di Edison Stoccaggio S.p.A.;***
 - c) LNG, in relazione alle risorse di flessibilità offerte presso i Punti di Entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;***
 - d) Capacità non utilizzata dall'impresa di trasporto presso Stogit, in relazione alle risorse di flessibilità offerte in erogazione ovvero in iniezione presso l'hub di stoccaggio di Stocaggi Gas Italia S.p.A., nei limiti definiti da Snam Rete Gas;***
 - e) PSV, in relazione alle risorse di flessibilità offerte presso il PSV con consegna:***

- i. nei Giorni gas successivi al Giorno gas G, secondo quanto indicato nelle PTC, nei limiti definiti dall'impresa di stoccaggio;*
- ii. nel Giorno gas G+1, nei limiti definiti da SRG (spazio di line-pack).*

4 bis. 3. SRG comunica al GME i limiti di utilizzo in relazione alle risorse di flessibilità di cui al precedente comma 4bis. 2 presso cui tali limiti sono applicabili, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle PTC.

4 bis. 4. Sulla base delle informazioni di cui ai precedenti commi 4 bis. 2 e 4bis. 3 GME definisce le zone secondo quanto previsto nel Regolamento della PB-GAS.

4 bis. 5. Qualora SRG non fornisca al GME le informazioni di cui al precedente comma 4 bis. 3 con riferimento alle risorse di flessibilità a cui tali informazioni sono applicabili, ai fini della determinazione degli esiti della sessione del comparto G-1, il GME considera tali limiti di utilizzo pari a zero”.

“Articolo 4 ter

Funzioni di costo sul comparto G-1

4 ter.1. Nel rispetto di quanto stabilito nelle Deliberazioni dell'AEEG 446/2013/R/GAS e 552/2013/R/GAS, SRG determina e comunica al GME le funzioni di costo da applicare alle offerte presentate dagli operatori sul comparto G-1, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle PTC.

4 ter. 2. Qualora SRG non fornisca al GME le informazioni di cui al precedente comma 4 ter. 1, ai fini della determinazione degli esiti della sessione del comparto G-1, il GME utilizza le informazioni più recenti trasmesse in merito da SRG al GME.

4 ter. 3. Qualora SRG non abbia mai fornito al GME le informazioni di cui al precedente comma 4 ter. 1, il GME determina gli esiti della sessione del comparto G-1 senza utilizzare dette informazioni.”

8. di sostituire il comma 5.3, dell'Articolo 5, della Convenzione come segue:

5.3 “In caso di presentazione nel comparto G-1 di offerte in vendita di gas da parte di SRG, SRG, per ciascun Utente del Bilanciamento Abilitato, determina e comunica al GME, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, il relativo Limite di Acquisto su G-1. In assenza di tale comunicazione, ai fini delle verifiche di congruità, il GME considera quale Limite di Acquisto su G-1, l'ultimo Limite di Acquisto su G-1 ricevuto da SRG, ridotto del controvalore delle offerte accettate di acquisto nelle sessioni successive alla ricezione di tale informazione. Qualora il GME non abbia mai ricevuto da SRG tale informazione, il GME considera un Limite di Acquisto su G-1 pari a zero.”

9. di aggiungere dopo il comma 5.3 dell'Articolo 5 della Convenzione il seguente comma:

5.4 “Il GME, sulla base delle informazioni ricevute da SRG ai sensi del precedente comma 5.3, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità, verifica, secondo le modalità ed i termini previsti nel Regolamento della Piattaforma PB-GAS, per ogni Operatore che sia anche Utente del Bilanciamento Abilitato, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il Limite di acquisto e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza residua, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza residua sia pari a zero.”

10. di sostituire la lettera b) dell'Articolo 9, comma 9.1, della Convenzione come segue:

“b) il prezzo di remunerazione determinato in esito alla medesima sessione, per ciascun punto di offerta. Per ciascun punto di offerta per il quale sia applicata la funzione di costo di cui al precedente Articolo 4 ter, qualora tale funzione di costo sia una costante da sommare al prezzo offerto in vendita ovvero una costante da sottrarre al prezzo offerto in acquisto, il prezzo di remunerazione

associato a ciascuno di tali punti di offerta è trasmesso al netto del valore corrispondente alla relativa alla funzione di costo (prezzo netto di remunerazione)".

11. di aggiungere dopo la lettera b) dell'Articolo 9, comma 9.1, della Convenzione, le seguenti lettere:

- **"c) ove previsto, il giorno di consegna al PSV associato a ciascun saldo netto di cui alla precedente lettera a);**
- **d) il prezzo della sessione del comparto G-1".**

12. di aggiungere all'elenco delle PTC di cui all'Articolo 11, comma 11.2, la seguente:

- **"PTC n. 12 – Comunicazione dei punti di offerta, limite di utilizzo e funzione di costo".**

13. di sostituire la denominazione della PTC n. 3 di cui all'Articolo 11, comma 11.2, con la seguente:

- **"PTC n. 3 – Limiti economici sul comparto G-1"**

14. di sostituire la denominazione della PTC n. 5 di cui all'Articolo 11, comma 11.2, con la seguente:

- **"PTC n. 5 – Limiti di Acquisto sul comparto G+1"**

15. di aggiungere all'Articolo 13, comma 13.1, dopo la lettera h), le seguenti:

- **"i) della definizione e dell'indicazione al GME dei punti di offerta in relazione alle risorse di flessibilità di cui al precedente Articolo 4 bis, comma 4bis. 2;**
- **j) della corretta elaborazione e trasmissione al GME del limite di utilizzo alle risorse di flessibilità di cui al precedente Articolo 4bis, comma 4bis. 2, lettere d) ed e), n.ii.;**
- **k) della corretta trasmissione al GME del limite di utilizzo alle risorse di flessibilità di cui al precedente Articolo 4bis, comma 4bis. 2, lettera e), n.i.;**
- **l) della corretta trasmissione al GME delle funzioni di costo di cui al precedente Articolo 4 ter".**

16. di inserire alla lettera a) dell'Articolo 13, comma 13.2, della Convenzione dopo le parole " (...) della Piattaforma PB-GAS" le parole: **" con l'indicazione, ove previsto, del giorno di consegna al PSV associato a ciascun saldo netto delle offerte accettate per ciascun operatore";**

17. di sostituire la lettera c) dell'Articolo 13, comma 13.2, della Convenzione come segue:
"c) della corretta elaborazione nonché della trasmissione a SRG, su base giornaliera, del Prezzo di Remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate/ selezionate in esito a ciascuna sessione del comparto G+1 della Piattaforma PB-GAS";

18. di aggiungere dopo la lettera c) dell'Articolo 13, comma 13.2, della Convenzione, le seguenti lettere:

- **"d) della corretta elaborazione nonché della trasmissione a SRG, su base giornaliera, per ciascun punto di offerta:
 - **dei quantitativi oggetto delle offerte combinate/selezionate in esito a ciascuna sessione del comparto G-1 della Piattaforma PB-GAS;**
 - **del relativo prezzo di remunerazione di cui al precedente Articolo 9, comma 9.1, lettera b);****
- **e) della corretta trasmissione a SRG del prezzo della sessione del comparto G-1".**

19. che, a decorrere dalla data di validità ed efficacia del presente *Addendum*, l'*Addendum* del 14 febbraio 2014 si intenderà automaticamente sciolto, fatti salvi gli eventuali obblighi assunti dalle Parti prima dello scioglimento dello stesso;

20. che il presente *Addendum* costituisce parte integrante della Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse e che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente *Addendum* si applica quanto previsto dalla Convenzione.

* * *

SRG e il GME si danno reciprocamente atto che il presente *Addendum*, in ogni sua parte, è stata oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le

disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo SRG ed il GME piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nel presente *Addendum* che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione dell'*Addendum* stesso.

Il presente *Addendum*, sottoscritto da SRG e il GME, viene redatto in due originali in lingua italiana, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.3, della Convenzione.

Data

.....

per il **SRG**

per **GME**